



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

# CITTÀ DI BORGOSESIA

Comune gemellato con Roccaraso (AQ)

## Ufficio Ragioneria

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

#### SERVIZIO V

**N. 2 DEL 20/01/2025**

#### DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

##### OGGETTO:

**Conferimento incarico di formazione di orientamento e primo affiancamento a personale del servizio Finanziario**

Richiamato il Decreto Sindacale n. 10 del 09 agosto 2024 di nomina del Responsabile del Servizio V, con attribuzione in capo alla sottoscritta anche di funzioni gestionali e rilevata, per il combinato degli art. 107 e 109 TUEL, la propria competenza all'emanazione del presente atto;

Richiamati altresì i seguenti atti propedeutici e programmati:

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 23 dicembre 2024 ad oggetto "Nota di aggiornamento al D.U.P. 2025-2027 – Esame ed approvazione "

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 23 dicembre 2024 ad oggetto "Bilancio di previsione 2025-2027" - Approvazione;

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 10 gennaio 2025 ad oggetto di approvazione Piano Esecutivo Di Gestione (P.E.G.) di competenza per gli esercizi 2025/2027 e di cassa per l'anno 2025, attribuendo ai Responsabili dei Servizi i compiti di cui al comma 3 dell'art. 107 e comma 2 dell'art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000 e smi;

Richiamato il vigente Piano triennale prevenzione corruzione e per la trasparenza (PTPCT);

Rilevato che con decorrenza dal 1 novembre 2024 ha preso servizio una nuova dipendente presso il servizio finanziario ed occorre programmare un periodo di formazione iniziale operativa e di primo affiancamento per lo svolgimento delle mansioni che saranno assegnate in materia di programmazione;

Premesso che:

- la dipendente comunale, sig.ra Omissis è stata collocata in quiescenza, avendo la stessa maturato il servizio utile ai fini pensionistici secondo la normativa vigente in materia;

- la stessa ha ricoperto per oltre 40 anni il ruolo di Istruttore amministrativo contabile presso il Servizio Finanziario del Comune di Borgosesia;

Dato atto che ad oggi non è stato possibile procedere alla sostituzione della summenzionata dipendente con figure analoghe in termini di competenza professionale né è stato possibile effettuare un periodo di passaggio operativo e di consegna;

Preso atto che l'art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012 e s.m.i., dispone che: "Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per

*i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata.*

*Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia”;*

Rilevato che, sulla portata della summenzionata disposizione di legge, sia la Sezione Regionale di Controllo per il Lazio (deliberazione n. 88/2023/PAR) sia la Sezione Regionale di Controllo per la Liguria (deliberazione n. 66/2023/PAR) hanno escluso che l'attività di formazione operativa e di primo affiancamento rientri nell'ambito di applicazione della norma in questione, nella misura in cui tale attività di “assistenza” si diversifichi da quelle di “studio e consulenza”;

Visto l'articolo 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e le prescrizioni in esso contenute ai fini del conferimento dell'incarico individuale ovvero:

*“Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*

*a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*

*b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*

*c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;*

*d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.*

*Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater”;*

Verificato, rispetto all'incarico in oggetto, che:

- a) l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Ente, e in particolare è coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione consistendo nella formazione (cd. passaggio di consegne) di personale dipendente in un ambito di attività particolarmente proceduralizzato e settorializzato;
- b) vi è l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente;
- c) la prestazione è di natura formativa e temporanea, altamente qualificata;
- d) sono stati preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione, disciplinati in apposito accordo (agli atti d'ufficio) da sottoscriversi tra le parti;

Considerato che l'incarico di formazione (cd. passaggio di consegne), non configurandosi quale consulenza o studio, non sconta il limite della specializzazione universitaria dell'incaricato;

Ritenuta necessaria una solida preparazione pratica, con affidamento ad un soggetto che in precedenza abbia effettivamente svolto tutte le attività oggetto della formazione;

Atteso che l'attività oggetto del presente provvedimento è finalizzata alla mera condivisione, con il personale neo-assunto, dell'esperienza maturata dal soggetto in quiescenza nell'esercizio delle mansioni in precedenza affidategli;

Acquisita la disponibilità della Sig.ra Omissis a svolgere un incarico di formazione operativa e affiancamento al personale del Servizio Finanziario, dichiarando l'insussistenza di conflitti d'interesse allo svolgimento dello stesso;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000;

VISTI:

- l'art. 67, comma 1, lettera I) del D.P.R. 917/1986;
  - l'art. 10-bis del D.Lgs. 446/1997;
- tutto ciò premesso;

## DETERMINA

1. DI CONFERIRE alla Sig.ra Omissis, collocata in quiescenza, l'incarico di formazione operativa e primo affiancamento al personale del Servizio Finanziario, fino al 30 aprile 2025;
2. DI DETERMINARE le condizioni essenziali dell'incarico:
  - a) durata: 96 ore complessive;
  - b) oggetto della collaborazione: formazione del personale assegnato al Servizio Finanziario;
  - c) compenso: € 1.200,00 lordo ed € 102,00 Irap;
3. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 1.200,00 a favore alla Sig.ra Omissis, con imputazione per € 1.200,00 al capitolo n. 1710/503 ed € 102,00 al capitolo 350/615 del bilancio 2025/2027, esercizio 2025, che presentano la necessaria disponibilità;
4. DI DARE ATTO che la spesa impegnata, ai fini del rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata introdotto dal nuovo sistema di contabilità di cui al D.Lgs. n. 118/2013, sarà interamente esigibile nell'esercizio finanziario 2025;
5. DI DARE ATTO che la spesa suddetta è altresì compatibile con i relativi stanziamenti di cassa previsti in bilancio;
6. DI DARE ATTO che la spesa è imputata all'esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere;
7. DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
8. DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio  
Firmato Digitalmente  
Dott.ssa Barbara Imperadori